



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- Sezione Fallimentare -

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

-dott.ssa Giovanna Russo	-Presidente-
-dott. Marco Vannucci	-Giudice-
-dott.ssa Luisa De Renzis	-Giudice relatore est.-

Letti gli atti della procedura. ha emesso il presente

DECRETO

Nel fallimento Magiste International SA (n. 13/07)

OGGETTO: reclamo ex art. 26 legge fallimentare.

1- Con reclamo ex art. 26 legge fallimentare, depositato in cancelleria in data 15.3.2014, il "The Emperor Trust", in persona del Trustee Rag. Luigi Gargiulo, ha chiesto la revoca dell'ordinanza emessa dal giudice delegato all'udienza del 12.3.2014. e per l'effetto ha chiesto dichiararsi il "The Emperor Trust" aggiudicatario dei beni relativi all'ordinanza di vendita del 12.12.2013, secondo le modalità racchiuse nell'offerta ritualmente depositata presso la cancelleria del tribunale fallimentare in data 10.3.2014.

La parte reclamante, nel formulare l'istanza di revoca del predetto provvedimento, ha ricostruito gli eventi salienti del procedimento in contestazione.

Con ordinanza di vendita (datata 12.12.2013) per cessione in un unico blocco di tutti gli elementi attivi residui del compendio fallimentare n. 13/2007 (Magiste International S.A.) veniva disposta la vendita dei seguenti beni residuali della Magiste International S.A.:

- a) partecipazione totalitaria nella società Magiste Holding S.r.l.;
- b) credito vantato dal fallimento verso la società Magiste Real Estate Property S.p.A. in liquidazione;
- c) credito vantato dal fallimento verso il Sig. Stefano Ricucci;
- d) credito vantato dal fallimento verso la società A Movie Production S.r.l..

Con il provvedimento sopra menzionato, si disponeva altresì che *“...la vendita avverrà a mezzo invito ad offrire per un valore complessivo non inferiore ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00). Le offerte, con specifica espressa del prezzo offerto, cauzionate per un importo pari ad € 20.000,00, a mezzo assegno circolare intestato a Fallimento 13/2007 Magiste International SA, dovranno essere depositate in busta chiusa presso la cancelleria di questo tribunale entro il giorno antecedente dell'udienza che viene fissata per il giorno 11 marzo 2014 alle ore 12,00 per apertura buste, esame offerte e provvedimenti conseguenti...”*.

Il reclamante ha premesso che, in data 10 marzo 2014, ottemperando a quanto disposto nella ordinanza di vendita,, per il tramite dell'Avv. Nicola Bruno, munito di procura speciale notarile autenticata dal Notaio dr. Pietro Mazza (rep. N. 116975), depositava, alle ore 11,37, presso la cancelleria del tribunale di Roma, l'offerta irrevocabile d'acquisto, corredata da assegno circolare n. 52043909094 emesso dalla Veneto banca, intestato al Fallimento 13/2007 Magiste International SA, dell'importo di € 20.000,00 (euro ventimila).

Successivamente, all'udienza del giorno 11 marzo 2014, dinanzi al giudice delegato dott.ssa Soldi, che sostituiva per tale adempimento il precedente giudice delegato, è stato redatto il verbale di apertura delle buste e, di conseguenza, il g.d. ha dato inizio alle formalità necessarie per la procedura di vendita, evidenziando che *“...risultano presentate nei termini in cancelleria le seguenti offerte: busta chiusa presentata da “The Emperor Trust”*. Il giudice procede all'apertura della busta che contiene offerta

presentata da The Emperor Trust per euro 210.000,00 con cauzione a mezzo assegno circolare di euro 20.000,00...". Ancora, nel verbale si è dato atto che "...è presente l'Avv. Nicola Bruno, procuratore speciale del Trustee come da allegata procura notarile ...il dott. Marco Quaglierini che deposita busta chiusa non depositata in cancelleria...per disguido tecnico...".

Il Giudice delegato ha provveduto all'apertura della busta tardivamente presentata dal dott. Marco Quaglierini ed ha rinviato le parti all'udienza del 12.3.2014 ore 12,30 *"per le valutazioni necessarie tanto in merito alla ammissibilità della domanda tardivamente proposta che in merito alla legittimazione di colui che ha proposto l'offerta depositata tempestivamente...".*

All'udienza del 12.3.2014, il giudice delegato ha ritenuto che la perizia in atti meritasse approfondimento sotto diversi profili, procedendo alla revoca dell'ordinanza di vendita e dichiarando il non luogo a provvedere in merito all'aggiudicazione.

Con verbale in pari data, è stata disposta la restituzione della cauzione.

Ricostruiti così gli episodi salienti del procedimento in contestazione, la parte reclamante ha dedotto i seguenti motivi di reclamo:

-- mancata dichiarazione di inammissibilità dell'offerta tardiva della Fed s.p.a. ed irrituale apertura della busta da parte del giudice delegato.

Sul presente motivo di reclamo, la parte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 576 cod.proc.civ., per partecipare alla vendita è necessario avere depositato la cauzione rispettando le modalità ed i tempi contenuti nell'ordinanza di vendita.

Il termine per il versamento della cauzione relativamente alla vendita è perentorio e tale termine non può mai essere prorogato dal giudice, esplicitamente o implicitamente (cita Cass. Sezione Unite, 12 gennaio 2010, In Riv. esec. forz., 2010, 299).

Il giudice delegato, a detta della parte reclamante, non avrebbe dovuto procedere all'apertura della busta relativa all'offerta presentata tardivamente dal dott. Marco Quaglierini (peraltro sprovvisto di relativa procura) contenente l'offerta della Fed s.p.a.

Al contrario, come sostenuto da parte reclamante, il giudice delegato avrebbe dovuto procedere alla dichiarazione di inammissibilità dell'offerta, procedendo con immediatezza all'aggiudicazione dei beni all'unico offerente.

--Anomalia e/o illegittimità della revoca dell'ordinanza di vendita per idoneità della relazione peritale a firma rag. Andreoli.

Giova evidenziare che il g.d., nel proprio provvedimento, ha ritenuto opportuno revocare l'ordinanza di vendita sul presupposto che la perizia fosse meritevole di approfondimento sotto diversi profili ed in particolare:

(i) "...occorre chiarire con maggiore dettaglio quali siano le ragioni che giustificano il mutamento di valore delle partecipazioni nella Magiste Real Estate Property e nella Magiste Real Estate dal 30.9.2009 al 31.3.2013...";

(ii) "...occorre, inoltre, approfondire la questione relativa alla vendita degli immobili della Magiste Real Estate Property che si assumono alienati nella procedura esecutiva pendente presso il tribunale di Roma atteso che non è allegato il piano di riparto predisposto in detta esecuzione... "

(iii) "...occorre, inoltre, rilevare che la valutazione di incapienza dei beni del Ricucci è attestata con riferimento alle proprietà ubicate nel territorio nazionale... "

Tali ulteriori accertamenti, a detta della parte reclamante, sarebbero del tutto privi di fondamento, avendo il perito già chiarito, nel corso dell'udienza tenutasi il 12 marzo 2014, tutti gli aspetti controversi in merito all'elaborato peritale.

In particolare, la parte reclamante ha esposto che il patrimonio delle società partecipate dalla Magiste Holding era composto da immobili di grande pregio. Si trattava tuttavia di immobili gravati da ipoteche iscritte in favore di vari istituti di credito.

Ad oggi, come evidenziato nella perizia del rag. Andreoli, gli immobili di maggiore pregio architettonico e commerciale sono stati venduti ed il ricavato è stato incassato dalle banche creditrici talché, *"...la partecipazione societaria posseduta da Magiste Holding in Magiste Real Estate Property S.p.a. in liq.ne non ha allo stato alcun valore concretamente evidenziabile..."*.

Le conclusioni della reclamante sono le medesime anche in relazione all'accertata incapienza dei beni riferibili al sig. Stefano Ricucci, ritenendo la perizia esaustivamente argomentata.

Ancora, a detta del reclamante, il dott. Andreoli (cfr. perizia pagg. 61 e ss.) ripercorre in maniera puntuale le vicende giudiziarie che hanno visto il coinvolgimento del Ricucci, evidenziando come, in sede di redazione del piano di concordato preventivo della Magiste International S.A. (e nella relativa relazione asseverativa ex art. 161 l.f. redatta dal dott. Pulsoni) tale credito fosse stato ritenuto non esigibile.

In più, dalla visura immobiliare effettuata su tutti i beni immobili a nome di Stefano Ricucci, su tutto il territorio nazionale, non risultavano beni di proprietà attribuiti a tale soggetto.

Da tali circostanze, il rag. Andreoli concludeva per la assoluta non realizzabilità del credito, almeno in base agli accertamenti effettuati sul territorio nazionale.

Tanto premesso in fatto e in diritto, la parte reclamante, ha chiesto la revoca dell'ordinanza impugnata, con conseguente dichiarazione di aggiudicazione in favore di esso reclamante dei beni relativi all'ordinanza di vendita del 12.12.2013, secondo le modalità racchiuse nell'offerta ritualmente depositata presso la cancelleria del tribunale fallimentare in data 10.3.2014.

La parte reclamata non si è costituita in giudizio, avendo il curatore presenziato all'udienza senza formale atto di costituzione.

Nel corso del giudizio di reclamo, udite le ragioni delle parti, acquisita la documentazione (segnatamente relazione di stima del valore economico dei crediti e delle partecipazioni del fallimento Magiste International SA a firma del dott. Francesco Rocchi) e sentito il curatore, il collegio ha riservato la decisione sulle richieste avanzate dalle parti, concedendo termine per note sino al 15 maggio 2014 al fine di argomentare sulla natura del "The Emperor Trust" e se quest'ultimo fosse legittimato a presentare l'offerta d'acquisto dei beni in relazione alla ordinanza del 12.12.2013..

2. Sul primo motivo di reclamo relativo alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell'offerta tardiva della Fed s.p.a. ed irrituale apertura della busta da parte del giudice delegato va rilevato come tale censura, allo stato attuale, sia priva di effettività giacché, pur avendo il giudice delegato provveduto all'apertura della busta dell'offerta tardiva, nulla ha disposto in merito alla conseguente aggiudicazione, anzi ha revocato l'ordinanza di vendita.

Tanto è vero che la Fed S.p.A. nemmeno ha coltivato il presente giudizio di reclamo (pur essendone stata notiziata), con ciò lasciando intendere di non avere alcun interesse giuridico a reputarsi quale contro-interessata nel presente giudizio.

Sul secondo motivo, con il quale la parte reclamante si duole della anomalia e/o ilegittimità della revoca dell'ordinanza di vendita per idoneità della relazione peritale a firma rag. Andreoli, va rilevato che il giudice di prime cure non ha affatto abusato dei poteri a lui spettanti, giacché il generale potere di vigilanza e di controllo, quale riconosciuto nel primo comma dell'art. 25 l.f., non lo esime dal generale controllo di legalità degli atti, ivi compresi, a maggior ragione, tutti gli atti relativi alle vendite fallimentari.

L'esercizio della funzione di vigilanza involge la verifica e la valutazione dell'attività gestoria in relazione a tutti gli aspetti della procedura ed è un potere riconosciuto non solo, in linea generale, dall'art. 25, primo comma, legge fallimentare, ma anche dall'art.

31, primo comma, legge fallimentare in relazione all'attività di amministrazione del patrimonio fallimentare.

Ne consegue che l'aver rilevato la necessità di ulteriori approfondimenti peritali non comporta alcuna anomalia ma costituisce il legittimo presupposto per l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sulla procedura da parte del giudice delegato.

Nei fatti, l'ulteriore approfondimento peritale effettuato dal giudice delegato, in epoca successiva alla revoca dell'ordinanza di vendita, ha portato ad una risultanza non dissimile dalla precedente perizia (cfr. relazione di stima a firma dott. Francesco Rocchi) anche se, allo stato, non risultano adeguatamente svolte tutte le indagini in merito a quanto indicato dal giudice di prime cure nella parte motiva del provvedimento, ovvero *“che la valutazione di incapacienza dei beni del Ricucci è attestata con riferimento alle proprietà ubicate nel territorio nazionale”* evidentemente senza avere considerato eventuali proprietà e/o disponibilità finanziarie, dirette e/o indirette estere.

Sul punto, il collegio non può esimersi dall'effettuare ulteriori notazioni giuridiche, data la rilevanza della questione e la novità della materia, che impone una adeguata e seria verifica preliminare circa la natura del trust e la conseguente legittimazione del medesimo a partecipare alle operazioni di vendita poste in essere dalla società fallita.

Del resto, lo stesso giudice delegato alla vendita, aveva ritenuto necessario acquisire l'atto istitutivo del “The Emperor Trust” e tale circostanza impone al collegio di considerare tale aspetto di non poco rilievo, con il fine di vagliare complessivamente ed esaurientemente tutte le questioni che potrebbero inficiare la validità di una siffatta vendita..

In generale, occorre ragionare sulla liceità del trust e sulla compatibilità del medesimo con le norme imperative di diritto interno, dovendosene necessariamente esaminare la causa concreta, la quale *“va sottoposta ad un vaglio particolarmente attento e, in caso di esito negativo, il trust sarà non riconoscibile, non potendo l'ordinamento fornire tutela*

ad un regolamento di interessi che, pur veicolato da negozio in astratto riconoscibile da convenzione internazionale, in concreto contrasti con i fini di cui siano espressione norme imperative interne”.

Tale è l'indirizzo assunto nella recente decisione della S.C. di Cassazione (cfr. sentenza Cass.Civ. sez. I, 9.5.2014, n. 10105), la quale ha rilevato la non compatibilità con le norme vigenti nel sistema italiano del trust con finalità “liquidatorie” o di mera segregazione del patrimonio attuata con intenti elusivi delle norme in materia esecutiva e concorsuale, anche al fine preordinato di sottrarre il patrimonio del debitore ai procedimenti pubblicistici di gestione delle crisi d'impresa.

Già in precedenza, la S.C. (ordinanza 19 novembre 2012, n. 20254) aveva affermato la necessità di accertare se, in caso di intestazione di beni immobili ad un trust, esso risponda anche a ragioni economico-sociali.

Il principio di diritto affermato dalla S.C. rileva anche nel caso in esame ove occorre previamente verificare se il programma negoziale del trust sia meritevole di tutela ovvero se il trust sia stato costituito con l'intento, anche preventivo, di segregare patrimoni e di sottrarli alle procedure esecutive e/o concorsuali; se il trust possa dirsi conforme ai principi indicati dalla Convenzione de L'Aja, giacché ove il disponente abbia riservato a sé poteri eccessivi tali da poter designare e revocare i beneficiari in ogni tempo, tale potere va esaminato accuratamente poiché potrebbe porsi in contrasto persino con l'art. 13 della predetta convenzione; se il trust possa dirsi mera apparenza, **il c.d. sham trust**, (cfr. sul punto Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2011, n. 13276 sulla confisca dei beni in trust) che solitamente viene utilizzato in modo non dissimile dalla interposizione mediante società fiduciarie, residuando scarsa discrezionalità al “trustee” che viene impiegato dal disponente come una sorta di proprio organo fiduciario.

In particolare, su tale aspetto, occorre verificare, secondo il recente indirizzo della S.C., che il trust non sia simulato perché mero “shield” impiegato dal disponente/beneficiario

lasciando scarsa o nulla discrezionalità al “trustee” (cfr. Rapporto OCSE del 26-27 aprile 2001 sui possibili abusi del trust).

Tale accertamento preventivo è indispensabile poiché tra i beni oggetto di vendita (che il trust - di cui il Ricucci è il disponente - vorrebbe acquistare) rientra per l'appunto un credito del fallimento verso lo stesso sig. Stefano Ricucci di nominali € 2.438.656,22 (originato a seguito di escussione di pegno in denaro, costituito a garanzia di conto acceso a nome Stefano Ricucci presso BIM SUISSE), il cui valore è stimato in misura pari allo zero in considerazione degli accertamenti patrimoniali sul territorio nazionale (risultanze delle visure mobiliari ed immobiliari nazionali).

Va detto che tale credito, già in sede di redazione del piano di concordato preventivo della Magiste International S.A. (e precisamente nella relazione asseverativa redatta dal dott. Marco Fabio Pulsoni) era ritenuto inesigibile proprio in ragione della impossidenza del Ricucci, al quale su tutto il territorio nazionale non risultano beni di proprietà.

Analogo ragionamento vale per la partecipazione sociale totalitaria detenuta nella società Magiste Holding s.r.l. e per il tramite di essa nella Magiste Real Estate Property S.p.A. e nella Magiste Real Estate S.p.A. in C.P. poiché il Ricucci è socio della Magiste Real Estate Property S.p.A. ed è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione sino alla data del 11.6.2004 e Consigliere di Amministrazione della Magiste Real Estate Property S.p.A. in liquidazione, nonché è stato legale rappresentante della Magiste Real Estate S.p.A. attualmente società in concordato preventivo; ne consegue che il trust, di cui Ricucci è il disponente (ovvero il soggetto che ha istituito il trust e che ha trasferito i beni con effetto reale in proprietà al trustee), dovrebbe acquistare la partecipazione totalitaria nella Magiste Holding S.r.l. ed il credito vantato dal fallimento verso la società Magiste Real Estate Property S.p.A. in liquidazione.

Ancora, va premesso che il “The Stefano Ricucci Trust”, poi divenuto “The Emperor Trust”, ha già acquistato quote del fallimento della Magiste International S.A. con atti

registrati dal Notaio in Roma, dott. Pietro Mazza, e segnatamente: rep. n. 110579 – raccolta 40150 preventivamente autorizzato dal Tribunale di Roma – sezione fallimentare – in data 18 agosto 2009 e depositato in cancelleria in data 19 agosto 2009 e rep. n. 112085 – raccolta 41282 e rep. 112087 – raccolta 41284, preventivamente autorizzati dal tribunale di Roma, sezione fallimentare, in data 14 dicembre 2010 e depositati in cancelleria in pari data (cfr. memorie di parte reclamante) ma che tale circostanza - a maggior ragione - non esime dalla valutazione cui sopra si è fatto cenno.

Nelle memorie depositate dalla parte reclamante e dalla documentazione in atti si evince la cronistoria del trust in oggetto che è stato istituito da Stefano Ricucci (disponente) per atto scritto (trust istituito il 30 luglio 2001 originariamente denominato “The Libra Trust”, poi divenuto “The Stefano Ricucci Trust”, con atto di variazione del 28 maggio 2004, e successivamente variato in “The Emperor Trust”); nel tempo sono stati trasferiti al “*trustee*” i beni che poi lo stesso ha gestito.

Per un periodo è risultato essere beneficiario economico del trust lo stesso Stefano Ricucci.

Il Trust, secondo l’atto istitutivo, avrà la durata di ottanta anni dalla sua istituzione oppure cesserà quando il “*trustee*”, d’accordo con il “*protector*” e prima ancora che sia decorso il termine degli ottanta anni, deciderà che è nell’interesse dei beneficiari porre termine al trust.

Interessante notare come, nel caso in esame (cfr. art. 12 delle disposizioni del trust) , il disponente tuttavia si sia riservato il potere di nominare e revocare il “*protector*” (o guardiano), il quale, a sua volta, ha il potere di revocare e nominare il “*trustee*”, il quale ha poteri molto ampi “che deve esercitare con discrezionalità e nel solo ed esclusivo interesse dei beneficiari”.

Il “*trustee*” ha anche il potere di aggiungere o revocare i beneficiari del trust che, attualmente (a far data dal 12.1.2012), risultano essere Gina Ferracci ed Edoardo Ricucci

(rispettivamente la madre ed il figlio del Disponente) e la Croce Rossa (probabilmente in via residuale se non dovesse essere in vita alcun altro beneficiario del trust)" (sul punto cfr. memorie di parte reclamante pag. 2).

Ancora, i poteri del "trustee", oltre ad essere indicati nell'atto istitutivo del trust, si rinvencono nella legge applicabile al trust cioè la legge di Guernsey, Isole del Canale.

L'art. 30 della legge di Guernsey statuisce che il "trustee" ha sui beni in trust gli stessi poteri del proprietario effettivo dei beni.

Invero, l'art. 7 dell'atto istitutivo stabilisce che il "trustee" ha i più ampi poteri di investire, disporre del fondo in trust e di concludere qualsiasi operazione relativa al fondo in trust.

Il reclamante ha quindi concluso per la legittimazione attiva ad agire del trust e sul concorrente potere del ragioniere Luigi Gargiulo (attuale "trustee") di rilasciare una procura speciale per presentare l'offerta di acquisto dei beni meglio descritti nella ordinanza del 12.12.2013.

Il Collegio non può esimersi dalla notazione, già svolta in precedenza, della peculiarità della situazione, nella quale il credito vantato dal fallimento verso il sig. Stefano Ricucci sia acquistato al valore pari allo zero dal trust di cui lo stesso debitore sia il disponente, seppure attualmente non diretto beneficiario economico, ma con il potere di nominare il *protector* (guardiano) il quale, a sua volta, ha il potere di revocare e nominare il "trustee".

Tale peculiare situazione poi, ove non si esaminasse il tema di fondo relativo alla indagine sulla causa concreta del negozio, secondo i principi di diritto fissati dalla S.C. e sopra riferiti, rischierebbe di realizzare una operazione fittizia in danno dei creditori mediante la totale svalutazione di crediti e delle relative partecipazioni, che, diversamente, potrebbero recuperare per intero il valore originario.

Del resto, l'accurata indagine di tali aspetti giuridici preliminari condiziona in modo incisivo anche le valutazioni peritali sinora effettuate, le quali, ove fosse stato preventivamente verificato e risolto il problema relativo alla natura ed alla legittimazione del "trust" ad acquistare beni all'asta fallimentare della Magiste International SA (n.13/97), avrebbero potuto evidenziare ben diversi risultati.

Ne consegue che, dovendosi fare ancora piena luce sugli aspetti giuridici e fattuali sopra evidenziati, il collegio giudicante, non può procedere alla revoca del provvedimento (revoca ordinanza di vendita) adottato dal giudice delegato a tutela della legittimità della procedura di vendita, né tanto meno questo collegio potrebbe provvedere direttamente - come richiesto da parte reclamante - all'aggiudicazione dei beni secondo quanto disposto nell'ordinanza di vendita in data 12.12.2013, giacché tali poteri competono, in via esclusiva, al giudice delegato, il quale potrà procedere autonomamente ad un nuovo avvio delle operazioni di vendita, previa la ulteriore verifica ed approfondimento sulle questioni giuridiche e fattuali relative alla natura giuridica del "The Emperor Trust" ed alla conseguente legittimazione del trust ad acquistare beni all'asta fallimentare che, allo stato, appare fortemente dubbia anche in relazione alle norme fondanti la responsabilità patrimoniale (art. 2740 cod.civ.), secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, ed alle norme procedurali che regolano il regime delle vendite con incanto (artt. 1471 cod.civ. e art. 579 cod.proc.civ.) secondo le quali il debitore non può acquistare beni all'asta né direttamente né per interposta persona, né mediante fiduciari;

P.Q.M.

Il Collegio, visto l'art. 26 legge fallimentare;

- Respinge il reclamo e rimette la presente controversia al giudice delegato per la conseguente valutazione degli aspetti fattuali e giuridici enunciati in parte motiva;
- Nulla sulle spese;

- Si comunichi.

Roma il 30/5/2014

Il Presidente
(Giovanna Russo)

Proc. 9084/14
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITO E CANCELLERIA
3.6.2014
CANCELLIERE
G. Russo

IL CASO.it